Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 maggio 1995 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 57

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1995.

Classifica di prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1995.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 maggio 1995.

Classifica di prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma di provvedimenti di attuazione della legge n. 616/1962, sopra citata;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel citato Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), come modificato con gli ultimi emendamenti 27-94;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate disposizioni internazionali;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Articolo unico

I prodotti chimici elencati negli allegati 1 e 2 al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1995

Il direttore della divisione: LASCO

ALLEGATO 1

1) *Acido ftalimmidoperossiesanoico in concentrazione del 71% con il 28% di solido inerte e l'1% di acqua.*

Ai fini del trasporto marittimo in colli tale prodotto è classificato «non pericoloso» a condizione che sia termicamente stabile.

2) *a) Betz 445.*

b) Betz 2023.

Ai fini del trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna tali prodotti sono classificati «non pericolosi».

3) Ai fini del trasporto marittimo in colli, i seguenti gas e miscele di gas devono essere inseriti nella classe 2 con l'osservanza di quanto stabilito nelle sotto riportate nuove tabelle:

a) 1-Cloro-1,2,2,2-Tetrafluoroetano (R 124).

Formula: C_2HClF_4.

Limiti di esplosività. non esplosivo.

Caratteristiche: gas liquefatto non infiammabile, più pesante dell'aria (4,7).

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 1,20 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 1021 - Pag. IMDG: 2121.

b) Difluorometano (R 32).

Formula: CH_2F_2.

Limiti di esplosività: 12,7% - 33,5%.

Caratteristiche: gas liquefatto **infiammabile, più pesante** dell'aria (1,79). Evitare il contatto **con gli alcali.**

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 0,78 kg/litro.

Etichetta: mod. B1.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

N. ONU: 3252 - Pag. IMDG: 2132-1.

c) Pentafluoroetano (R 125).

Formula: CHF_2 - CF_3

Limiti di esplosività: non esplosivo.

Caratteristiche: gas liquefatto non infiammabile, più pesante dell'aria (4,16).

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 0,95 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 3220 - Pag. IMDG: 2170-1.

d) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a).

Formula: CH_2F - CF_3.

Limiti di esplosività: non esplosivo.

Caratteristiche: gas liquefatto non infiammabile, più pesante dell'aria (3,5).

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 1,04 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 3159 - Pag. IMDG: 2181.

e) 1,1,1-Trifluoroetano (R 143a).

Formula: CH_3 - CF_3.

Limiti di esplosività: 7% - 19%.

Caratteristiche: gas liquefatto infiammabile, più pesante dell'aria (2,89). Evitare il contatto con gli alcali.

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 0,75 kg/litro.

Etichetta: mod. B1

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

N. ONU: 2035 - Pag. IMDG: 2184.

f) Miscela al 40-50% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 60-50% di 1-Cloro-1,1,1-Difluoroetano (R 142a).

Formula: $CHClF_2$ - $C_2H_3ClF_2$.

Limiti di esplosività: non esplosivo.

Caratteristiche: gas liquefatto non infiammabile, più pesante dell'aria (4,68).

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 1,01 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 3163 - Pag. IMDG: 2155-1.

g) Miscela al 50% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 47% di 1-Cloro-1,2,2,2-Tetrafluoroetano (R 124) e il 3% di n-Butano.

Formula: $CHClF_2 + C_2HClF_4 + C_4H_{10}$.

Limiti di esplosività: non esplosivo.

Caratteristiche: gas liquefatto non infiammabile, più pesante dell'aria (4,43). Considerato come agente refrigerante.

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 1,06 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 1078 - Pag. IMDG: 2176.

h) Miscela al 44% di Pentafluoroetano (R 125) con il 52% di 1,1,1-Trifluoroetano (R 143a) e il 4% di 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a).

Formula: $C_2HF_5 + C_2H_3F_3 + C_2H_2F_4$.

Limiti di esplosività: non esplosivo.

Caratteristiche: gas liquefatto non infiammabile, più pesante dell'aria. Considerato come agente refrigerante.

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 0,85 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 1078 - Pag. IMDG: 2176.

i) Miscela al 23% di Difluorometano (R 32) con il 25% di Pentafluoroetano (R 125) e il 52% di 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a).

Formula: $CH_2F_2 + C_2HF_5 + C_2H_2F_4$.

Limiti di esplosività: non esplosivo.

Caratteristiche: gas liquefatto non infiammabile, più pesante dell'aria (3,66). Considerato come agente refrigerante.

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 0,97 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 1078 - Pag. IMDG: 2176.

l) Ottofluoropropano (R 218).

Formula: $CF_3CF_2CF_3$.

Limiti di esplosività: non esplosivo.

Caratteristiche: gas incolore, liquefatto, non infiammabile. Molto più pesante dell'aria (6,6). Punto di ebollizione: -36 °C.

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2, codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 1,09 kg/litro.

Etichetta: mod. B2.

Stivaggio: sopra o sotto il ponte.

N. ONU: 2424 - Pag. IMDG: 2168.

4) Ai fini del trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna, i gas e le miscele di gas indicati nel precedente punto 3), lettere *a), b), d), e), f), g), h), i)* sono già stati classificati dal decreto ministeriale 7 aprile 1995, allegato 3, con cui è stata stabilita la nuova normativa relativa all'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna e veicoli cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

I gas indicati nel precedente punto 3), lettere *c), l)*, «Pentafluoroetano» e «Ottofluoropropano», rispettivamente, devono essere inseriti tra i gas previsti dal Codice delle merci pericolose (IMDG Code) edito dall'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), sezione 13, sottosezione 13.100, come indicato nella successiva tabella allegato 2.

5) *N^1, N^4-Diossido di Metil 3(-2-Chinossalin Metilen) Carbazato, bagnato con almeno il 20% di acqua.*

Ai fini del trasporto marittimo in colli tale prodotto deve essere inserito nella classe 4.1 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

N^1, N^4-Diossido di Metil 3(-2-Chinossalin Metilen) Carbazato, bagnato con almeno il 20% di acqua.

Formula: $C_{11}H_{10}N_4O_4$.

Caratteristiche: solido di colore giallo. Punto di fusione: 240 °C. Punto di autoaccensione: 430 °C. Al di sopra di 240 °C il prodotto inizia a decomporsi sviluppando fumi tossici di ossidi di azoto e di ossido di carbonio. Tossico per ingestione. Irritante per contatto con la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi: ved. tabella 2 norme classe 4.1, codice IMDG.

Etichetta: mod. D1.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

N. ONU: 1325 - Pag. IMDG 4146.

6) *Miscela al 50% di Perossido di Isopropilcumil-Cumile e di Perossido di Dicumile.*

Ai fini del trasporto marittimo in colli tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Miscela al 50% di Perossido di Isopropilcumil-Cumile e di Perossido di Dicumile.

Formula: —.

Caratteristiche: liquido che si decompone a temperatura elevata o se coinvolto in un incendio. Brucia vigorosamente. Insolubile in acqua. Deve essere evitato il contatto con gli occhi e con la pelle.

Imballaggi: ved. punto 6.2 norme classe 5.2, codice IMDG. Per i metodi di imballaggio, ved. l'appendice alla tabella di tale codice n. ONU 3105, pag. 5225. Per gli imballaggi ammessi ved. tabella 1 citate norme classe 5.2, codice IMDG. Il peso netto massimo del prodotto contenuto negli imballaggi ammessi non deve superare 50 kg.

Etichetta: mod. E2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Nota: il prodotto è appartenente ai «Perossidi organici liquidi di tipo D», di cui alla tabella del codice IMDG identificata dal n. ONU 3105, pag. 5225.

7) *Miscela di 1,3 e 1,4-di-(2-Terz-Amilperossi-Isopropil)-Benzene in concentrazione massima del 95%.*

Ai fini del trasporto marittimo in colli tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Miscela di 1,3 e 1,4-di-(2-Terz-Amilperossi-Isopropil) Benzene in concentrazione massima del 95%.

Formula: —.

Caratteristiche: liquido che si decompone a temperatura elevata o se coinvolto in un incendio. Brucia vigorosamente. Insolubile in acqua. Deve essere evitato il contatto con ogni fonte di calore.

Imballaggi: ved. punto 6.2 norme classe 5.2 codice IMDG. Per i metodi di imballaggio, ved. l'appendice alla tabella di tale codice n. ONU 3105, pag. 5225. Per gli imballaggi ammessi ved. tabella 1 citate norme classe 5.2, codice IMDG. Il peso netto massimo del prodotto contenuto negli imballaggi ammessi non deve superare 50 kg.

Etichetta: mod. E2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Nota: il prodotto è appartenente ai «Perossidi organici liquidi di tipo D» di cui alla tabella del codice IMDG identificata dal n. ONU 3105, pag. 5225.

8) *Acido Ftalimmidoperossiesanoico in concentrazione del 75,5% con l'1,5% di solido inerte e il 23% di acqua.*

a) Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2 con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Acido Ftalimmidoperossiesanoico in concentrazione del 75,5% con l'1,5% di solido inerte e il 23% di acqua.

Formula: —.

Caratteristiche: solido che si decompone a temperatura elevata o se coinvolto in un incendio. Brucia vigorosamente. Insolubile in acqua. Deve essere vietato il contatto con gli occhi e con la pelle.

Imballaggi: ved. punto 6.2 norme classe 5.2 codice IMDG. Per i metodi di imballaggio, ved. l'appendice alla tabella di tale codice n. ONU 3110, pag. 5230. Per gli imballaggi ammessi e il loro contenuto massimo ved. tabella 2 citate norme classe 5.2 codice IMDG.

Etichetta: mod. E2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Nota: il prodotto è appartenente ai «Perossidi organici solidi di tipo F», di cui alla tabella del codice IMDG identificata dal n. ONU 3110, pag. 5230.

b) Trasporto marittimo in contenitori intermedi: tale prodotto è appartenente ai «Perossidi organici solidi di tipo F».

Nell'appendice 2 (elenco delle materie solide ammesse al trasporto marittimo in contenitori intermedi) alle «Norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove» — approvate con decreto ministeriale 14 maggio 1990 — deve essere inserita la «voce» «Perossidi organici solidi di tipo F», come segue:

N. ONU: 3110.

Appropriato norme di spedizione: Perossidi organici solidi di tipo F.

Classe 5.2.

Tipi di contenitore intermedio:
metallico X 7, 12;
flessibile X 3, 6, 7, 9, 10, 12;
plastica rigida X 7, 12;
composito X 7, 12;
cartone X 3, 6, 7, 9, 10, 12;
legno.

Note:

1) il simbolo «X» significa che il prodotto è ammesso al trasporto marittimo in contenitori intermedi;

2) i numeri che figurano accanto al simbolo «X» si riferiscono ai «requisiti particolari» che devono essere osservati, risultanti tra le «note» che precedono l'elenco delle materie solide ammesse al trasporto marittimo in contenitori intermedi (citato decreto ministeriale 14 maggio 1990 - appendice 2).

9) *Acido Mucoclorico.*

a) Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è appartenente alla voce «Corrosivi solidi, non altrimenti specificati» di cui alla tabella pag. 8151, n. ONU 1759 del codice IMDG.

b) Trasporto marittimo in contenitori intermedi: tale prodotto è appartenente alla voce «Solidi corrosivi N.A.S.», n. ONU 1759, compresa nell'appendice 2 (elenco delle materie solide ammesse al trasporto marittimo in contenitori intermedi) alle «norme» specificate nel precedente punto 8 *b)*.

10) *a) Betz 20640.*

b) Betz Balanced Polymer 5063 E.

c) Betz Balanced Polymer 6052 E.

Ai fini del trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna tali prodotti sono da considerare «corrosivi» appartenenti alla voce generica «liquidi corrosivi e/o caustici di natura acida o alcalina», di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 7 aprile 1995 con cui è stata stabilita la citata nuova normativa relativa all'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna e di veicoli cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

11) *Cloruro di Trifluoroacetile.*

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è un gas, già classificato con decreto ministeriale 11 maggio 1990 (tabella sigla 2.132). Tale tabella è annullata e sostituita dalla seguente:

Cloruro di Trifluoroacetile.

Formula: F_3CCOCl.

Limiti di esplosività: non esplosivo

Caratteristiche: gas liquefatto, non infiammabile, tossico e corrosivo. Reagisce a contatto con l'acqua. Corrosivo per il vetro e la maggior parte dei metalli. Più pesante dell'aria (1,4 a 20 °C). Corrosivo per l'acciaio. Molto irritante per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi: ved. sez. 2 norme classe 2 codice IMDG.

Grado massimo di riempimento: 1,12 kg/litro.

Etichetta: mod. B3 e mod. H.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte, lontano dai locali di alloggio.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

N. ONU: 3057 - pag. IMDG 2183.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il Cloruro di trifluoroacetile è già stato classificato dal decreto ministeriale 7 aprile 1995, allegato 3, con cui è stata stabilita la citata nuova normativa relativa all'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna e di veicoli cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

N.B. — I «Modelli di etichetta» indicati nelle sopra riportate tabelle fanno riferimento a quanto specificato nell'allegato al decreto ministeriale 16 maggio 1986 che ha approvato le etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose (vedi supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 1986).

ALLEGATO 2

N. ONU	Gas	Classe e rischio secondario	Massima pressione di esercizio (bar) Cisterne: piccole, non isolate, con tettuccio, isolate	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di sicurezza	Riempimento (kg/l)	Prescrizioni particolari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2424	Ottofluoropropano (R 218)	2.2	23,1 20,8 18,6 16,6	Ammesso	Normale	1,07	
3220	Pentafluoroetano (R 125)	2.2	34,4 30,8 27,5 24,4	Ammesso	Normale	0,95	

95A2718

DECRETO 4 maggio 1995.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1972 che ha approvato le norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli, su rotabili ferroviari o in casse mobili (contenitori), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972;

Viste le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli, approvate con decreto ministeriale 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985;

Viste le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, approvato con decreto ministeriale 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, n. 459, che ha approvato il regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 1992;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel Codice internazionale marittimo, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Ritenuto necessario disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose;

Sentito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose», allegate al presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni che siano in contrasto con quanto indicato nelle predette procedure, nonché le disposizioni, emanate in sede locale dalle autorità marittime, che disciplinino la materia regolata dalle procedure stesse.

Art. 3.

Le presenti norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1995

Il direttore della divisione: LASCO

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO O DEL NULLA OSTA ALLO SBARCO DELLE MERCI PERICOLOSE.

1. *Campo di applicazione.*

Le presenti procedure si applicano alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose:

in colli;

in colli posti in «unità di carico» o su «carrelli» oppure posti in contenitori posizionati su «carrelli»;

in contenitori che contengono solidi alla rinfusa;

in contenitori intermedi;

in contenitori cisterna;

in veicoli cisterna stradali;

in veicoli cisterna ferroviari;

in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa;

in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa;

in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa.

Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali, a terra.

2. *Definizioni.*

Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nelle presenti procedure si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di trasporto marittimo di merci pericolose.

3. *Certificazione della nave.*

3.1. L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave deposita presso l'Autorità marittima del porto d'imbarco o sbarco la seguente documentazione affinché sia possibile utilizzarla per il periodo della sua validità:

3.1.1. «Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose in colli» e/o «Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose allo stato liquido o gassoso in contenitori o in veicoli cisterna».

In alternativa, le navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente possono essere munite della «Dichiarazione di conformità» di cui alla Regola 54, Cap. II - 2, SOLAS '74, come emendata.

3.1.2. Per le navi che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli:

3.1.2.1. di bandiera italiana: «Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio», emessa dall'Ente tecnico;

3.1.2.2. di bandiera straniera, da carico, aventi stazza lorda inferiore a 500 tonn.: come in 3.1.2.1;

3.1.2.3. di bandiera straniera, da carico, aventi stazza lorda uguale o superiore a 500 tonn.:

costruite prima del 1° settembre 1984: come in 3.1.2.1 oppure «Dichiarazione di rispondenza» alla Regola 53, Cap. II - 2, SOLAS '74, come emendata, emessa dall'amministrazione di bandiera o da una organizzazione dalla stessa autorizzata;

costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente: «Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico - SOLAS '74, come emendata»;

3.1.2.4. di bandiera straniera, da passeggeri:

costruite prima del 1° settembre 1984: come in 3.1.2.1;

costruite il 10 settembre 1984 o posteriormente: «Certificato di sicurezza per nave da passeggeri - SOLAS '74, come emendata».

3.1.3. Piano di carico non compilato: per le navi full-containers o ro-ro devono essere individuate numericamente le singole posizioni di stivaggio quali risultanti dal «Piano generale delle baie di stivaggio» (Master bay plan).

3.2. La sopradetta documentazione può essere fornite in copia non autenticata.

3.3. Qualora la nave che deve imbarcare merci pericolose sia sprovvista della documentazione indicata al punto 3.1.1, l'armatore o il raccomandatario marittimo della nave può richiedere, prima dell'arrivo della nave in porto, al competente Ufficio dell'Ente tecnico di accertare l'idoneità della stessa a compiere un «viaggio occasionale» con le merci pericolose di cui è previsto l'imbarco.

Tale accertamento, se ritenuto opportuno, e previe le necessarie intese con l'Ente tecnico, può essere eseguito anche in uno dei porti che la nave scala prima di giungere al porto di imbarco.

Il competente Ufficio dell'Ente tecnico comunica all'Autorità marittima il proprio parere circa l'idoneita della nave a compiere il «viaggio occasionale», specificando per ogni singola merce pericolosa la posizione di stivaggio consentita (vedi *fac-simile* annesso n. 1).

Le disposizioni di cui al presente punto 3.3 possono essere applicate unicamente alle navi costruite prima del 1° settembre 1984 oppure alle navi non soggette alla SOLAS '74, come emendata, indipendentemente dalla data di costruzione; comunque, non può essere concesso più di un «viaggio occasionale», all'anno.

L'Autorità marittima che concede il «viaggio occasionale» deve tempestivamente informarne il Ministero dei Trasporti e della Navigazione che provvederà a comunicarlo a tutte le Autorità marittime periferiche.

4. *Autorizzazione all'imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco.*

4.1. L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all'Autorità marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi *fac-simile* annesso n. 2).

4.2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Nei porti in cui è presente un Ente portuale l'istanza deve essere compilata in triplice copia.

4.3. L'istanza deve indicare:

nome, nazionalità e stazza lorda della nave;

data e ora di previsto arrivo della nave;

ormeggio previsto della nave in porto;

porto di destinazione o di provenienza della merce;

nome tecnico, numero ONU, pagina Codice IMDG di ogni merce da imbarcare o sbarcare, fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 6 aprile 1995, citato nelle premesse;

quantità, tipo degli imballaggi e peso lordo della merce pericolosa da imbarcare;

posizione di stivaggio prevista per le merci da imbarcare e posizione di stivaggio delle merci da sbarcare;

targa del veicolo, qualora si tratti di merci caricate su veicoli stradali;

sigla del contenitore, qualora si tratti di merce posta in contenitore, nonché tipologia dello stesso, box, flat rack, tank, open top, 20', 40' e simili;

sigla del veicolo ferroviario, qualora si tratti di merce posta su veicolo ferroviario;

sigla della chiatta, qualora si tratti di merce posta in chiatta;

se trattasi di inquinante marino (marine pollutant).

L'istanza deve riferirsi alla totalità delle merci pericolose da imbarcare o sbarcare.

Nella predisposizione dello stivaggio si deve tener conto dei «criteri di separazione» stabiliti dalla vigente normativa in materia, nonché di quanto indicato sulla documentazione di cui al punto 3.1.1.

Nell'istanza deve essere attestato che i contenitori (freight-containers) utilizzati per il trasporto di merci pericolose in colli sono omologati in conformità alla Convenzione CSC '72 oppure da una delle Ferrovie Europee secondo le norme UIC.

4.4. All'istanza deve essere allegato il «Manifesto speciale» di cui alla Regòla 5, Cap. VII, SOLAS '74, come emendata, ed alla Regola 4, Annesso III, MARPOL 73/78 relativo alle merci in transito, nonché i documenti indicati al successivo punto 5, come necessario.

4.5. L'armatore o il raccomandatario marittimo, qualora non vi abbia provveduto prima, esibisce all'Autorità marittima la documentazione indicata al punto 3.1.

4.6. L'Autorità marittima riceve — se necessario — il parere del competente Ufficio dell'Ente tecnico circa l'idoneità della nave a compiere l'unico «viaggio occasionale» (vedi punto 3.3).

4.7. L'Autorità marittima — mediante l'esame della documentazione presentata — verifica che la documentazione relativa alla merce sia compilata in ogni sua parte, che la nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo, che gli imballaggi ed i contenitori, o contenitori/veicoli cisterna, rispondano alla normativa vigente, che le posizioni di stivaggio indicate siano coerenti con la certificazione attestante l'idoneità della nave. In esito al predetto esame l'Autorità marittima autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (vedi *fac-simile* annesso n. 2).

4.8. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo della nave) che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave.

4.9. Nei porti ove ha sede un Ente Portuale sono restituite al richiedente due copie dell'autorizzazione o nulla osta per il visto di competenza di tale Ente; la terza copia, munita anche del visto dell'Ente Portuale, è consegnata — a cura del richiedente — al comandante della nave.

4.10. Per gli esplosivi, l'istanza di imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all'Autorità marittima, al visto della locale Autorità di Polizia.

4.11. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza di cui al precedente punto 4.1 e i relativi allegati, può essere trasmessa all'Autorità marittima via *fac-simile* o via posta elettronica. Parimenti, l'Autorità marittima può trasmettere l'autorizzazione o il nulla osta via *fac-simile* o per posta elettronica.

4.12. Nel caso di relazioni esclusive bilaterali fra porti nazionali non è necessario richiedere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, ma e sufficiente che l'Autorità marittima del porto di sbarco sia posta a conoscenza delle merci pericolose in arrivo; a tal fine l'Autorità marittima del porto di imbarco trasmette via *fac-simile* o per posta elettronica a quella del porto di sbarco l'autorizzazione concessa. La trasmissione avviene in conto spese dell'armatore o del raccomandatario marittimo della nave.

4.13. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'Autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.

4.14. Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa e sia disponibile la certificazione attestante l'idoneità della nave, anche se la stessa non è ancora presente in porto, l'Autorità marittima rilascia l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco; a sua volta, l'Ente Portuale — nei porti in cui tale Ente abbia sede — appone il proprio visto.

5. *Documentazione da allegare all'istanza* (come necessario).

5.1. Dichiarazione IMO per merci pericolose (IMO dangerous goods declaration) (vedi *fac-simile* annesso n. 3) emessa dal, o per conto del, produttore o dallo speditore (shipper) della merce pericolosa. Tale dichiarazione deve essere firmata, per la parte di competenza, dal, o per conto del, responsabile del riempimento (packer) del contenitore o del veicolo.

5.2. Dichiarazione di assimilazione (vedi *fac-simile* annesso n. 4), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.

5.3. Dichiarazione relativa ai piccoli quantitativi, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1973.

5.4. Documentazione prevista dall'art. 86 delle norme particolari per la classe 7 (materie radioattive).

5.5. Copia della «carta di circolazione» del veicolo, attestante l'idoneità dello stesso al trasporto di merci pericolose, secondo le vigenti norme in materia di circolazione stradale.

5.6. Copia della «scheda di sicurezza» (Safety data sheet) del prodotto da imbarcare (vedi *fac-simile* annesso n. 5).

La scheda non deve essere presentata qualora sulle «dichiarazioni» di cui ai punti 5.1 e 5.9 siano riportati i numeri di identificazione MFAG (Medical First Aid Guide for use in accidents involving dangerous goods) ed EmS (Emergency procedure for ships carrying dangerous goods) indicati nell'IMDG Code.

5.7. Per gli esplosivi:

5.7.1. Dichiarazione di cui all'art. 25 del decreto ministeriale 20 settembre 1986 che ha approvato le «Norme particolari per il trasporto marittimo in colli degli esplosivi».

5.7.2. Copia della licenza di trasporto rilasciata dal Ministero dell'interno o dal prefetto, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

La documentazione di cui ai punti 5.7.1 e 5.7.2 non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze armate dello Stato e dei Corpi armati dello Stato.

5.7.3. Documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 gennaio 1985 che ha approvato le «Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori» o dagli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 10 gennaio 1985 che ha approvato le «Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili». La documentazione prevista dal citato art. 19 non è necessaria per i veicoli stradali appartenenti alle Forze armate dello Stato o ai Corpi armati dello Stato.

5.7.4. Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorità consolare italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti esteri.

5.7.5. Dati relativi all'ora di arrivo in porto degli esplosivi da imbarcare.

5.7.6. Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.

5.8. Per i rifiuti:

5.8.1. Copia del formulario di identificazione, solo per rifiuti tossici o nocivi ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5.8.2. Copia del «bollettino di spedizione».

5.8.3. Copia dell'autorizzazione rilasciata dalla regione, o dalla provincia, relativa all'impianto di smaltimento cui sono destinati i rifiuti, solo per l'imbarco di rifiuti originati e destinati nel territorio nazionale.

5.8.4. Copia dell'iscrizione all'«Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti» di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5.8.5. Dichiarazione integrativa di cui all'art. 5.2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1991, n. 459, citato nelle premesse alle presenti norme, sottoscritta a termini dell'art. 6 del decreto stesso, solo per l'imbarco.

5.8.6. Copia della comunicazione effettuata alla competente Autorità di destinazione, solo per l'imbarco e il trasporto verso Paesi dell'Unione europea o dell'OCSE.

5.8.7. Copia dell'attestato di ricevimento della comunicazione senza osservazioni, solo per l'imbarco e il trasporto verso Paesi dell'Unione europea.

5.8.8. Copia dell'atto di assenso, comunque espresso, solo per l'imbarco e trasporto verso Paesi dell'OCSE.

5.8.9. Copia dell'autorizzazione rilasciata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente, con in calce la dichiarazione di assenso dello Stato di destinazione, solo per l'imbarco e il trasporto verso Paesi terzi rispetto all'Unione europea e all'OCSE.

5.8.10. Copia autenticata della comunicazione effettuata alla Regione nel cui territorio è ubicato l'impianto di smaltimento al quale sono destinati i rifiuti e copia dell'attestato o dell'autorizzazione di ricevimento della regione stessa, solo per lo sbarco di rifiuti provenienti da porti stranieri.

5.8.11 Limitatamente al trasporto su veicoli ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 è sostituita da quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308 che adotta il «Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

5.9. Per i veicoli cisterna:

5.9.1. Copia della «Dichiarazione di omologazione», della «Distinta di collaudo» e del «Piano di rizzaggio», rilasciati dalla Autorità competente o da un Ente dalla stessa riconosciuto, del Paese di immatricolazione del veicolo, solo per l'imbarco.

5.9.2. Copia del «Certificato di conformità per i veicoli che trasportano merci pericolose» rilasciato ai sensi dell'Appendice B.3 dell'A.D.R. «Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada» ratificato con legge 12 ogosto 1962, n. 1839, emesso dall'Autorità competente di un Paese che sia parte contraente dell'A.D.R., solo per lo sbarco di veicoli cisterna o trasportanti contenitori cisterna provenienti da Paesi extra-A.D.R.

5.10. Per i contenitori cisterna:

5.10.1. Copia del «Certificato di collaudo» con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosità, emesso dall'Autorità competente di un Paese contraente la SOLAS '74, come emendata, o da un Ente autorizzato da e sotto la responsabilità di detta Autorità.

5.11. Per alcune merci pericolose sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come indicato nelle singole tabelle relative alle merci stesse; tali dichiarazioni possono essere trascritte sulla dichiarazione di cui al punto 5.1 oppure su foglio a parte.

5.12. La documentazione indicata nel presente punto 5 può essere presentata in fotocopia — anche non autenticata — oppure inviata via *fac-simile* o posta elettronica.

5.13. I documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo *status* all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

6. *Dati aggiuntivi da trascrivere nella dichiarazione IMO.*

6.1. Nella dichiarazione indicata al punto 5.1 devono essere riportati gli estremi dell'omologazione degli imballaggi e dei contenitori intermedi utilizzati per confezionare le merci pericolose (ad es.: UN 4G/Y145/S/NL/VL823). Qualora una società utilizzi costantemente gli stessi tipi di imballaggi — ma originati da diversi produttori o con marcature di omologazione diverse — può essere allegata alla dichiarazione di cui al punto 5.1 una certificazione contenente tutti i tipi di imballaggio utilizzati per quella specifica merce pericolosa e le relative marcature di omologazione; in calce deve essere riportata la seguente attestazione:

«Si dichiara che il prodotto denominato....................................
classe .... prodotto dalla..
è imballato in uno degli imballaggi sopra elencati, omologati ai sensi della vigente normativa».

6.2. I dati relativi all'omologazione degli imballaggi non sono richiesti per:

le merci pericolose appartenenti alle classi 2 e 7;

gli imballaggi degli esplosivi trasportati per conto delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato.

6.3. La dichiarazione indicata al punto 5.1 deve riportare tutte le indicazioni quali previste dall'IMDG Code (General Introduction) e dalla normativa nazionale italiana.

(annesso n. 1)

REGISTRO ITALIANO NAVALE

FAX MESSAGE

NS. RIF.

DEL

DA :

TELEFAX :

A :) CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

TELEFAX :

SE NON RICEVUTO CORRETTAMENTE CHIAMARE IL NUMERO TELEFONICO :

N. DI PAGINE (esclusi gli allegati) :

oggetto: **TRASPORTO MERCI PERICOLOSE IN COLLI IN VIAGGIO OCCASIONALE(*)**

Riferimento richiesta Armatore/Raccomandatario Marittimo datata ________________ a seguito accertamenti effettuati secondo norme vigenti, informasi che nave ________________________ bandiera ____________, risulta idonea at trasportare per viaggio occasionale ____________________ seguenti merci pericolose in colli come identificate dall'Armatore/Raccomandatario Marittimo:

SIGLA MMM	NUMERO ONU	PAGINA CODICE IMDG	UNITA' DI CARICO	POSIZIONE

(*) Vale solamente per navi soggette SOLAS 74 come emendata costruite anteriormente al 1 settembre 1984 oppure non soggette alla SOLAS 74 come emendata, indipendentemente dalla data di costruzione

DIREZIONE GENERALE Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Tel 010-53851 - Fax 010 591877 - Telex 270022 RINAV I
PRESIDENZA Via del Viminale, 43 - 00184 Roma - Tel 06-4885580/4882243 - Fax 06-4825275
Cod fisc 80005050101 Part IVA 02329480103

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Salvo quanto segue.

1) ____________________

2) ____________________

3) ____________________

4) ____________________

Riguardo voci ( ), ( ), ( ), ( ), sono ammissibili tolleranze in base al "Istruzioni per viaggi occasionali", par. 2.3, pag 6 "aggiunte al varianti 1969-1973" al "Regolamento per imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo merci pericolose in colli" (edito da Poligrafico Stato 1974).

Distinti saluti.

REGISTRO ITALIANO NAVALE

DIREZIONE GENERALE. Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Tel. 010-53851 - Fax 010-591877 - Telex 270022 RINAV I
PRESIDENZA Via del Viminale, 43 - 00184 Roma - Tel 06-4885580/4882243 - Fax 06-4825275
Cod fisc 80005050101 Part IVA 02329480103

(annesso n.2)

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di ____________________
A (Ente Portuale, se istituito)

Il sottoscritto______________________con sede in ____________Via______________
tel.__________fax.__________armatore/raccomandatario marittimo della nave ______________
bandiera__________________T.S.L.__________N.T.A.__________ormeggio__________

CHIEDE

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto   il nulla osta allo sbarco

sulla/dalla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unita Lista.

Allega
* Manifesto speciale relativo alle merci pericolose in transito;
* Dichiarazione IMO per merci pericolose di ogni merce da imbarcare/sbarcare;
* Dichiarazione per contenitori cisterna e veicoli cisterna da imbarcare/sbarcare;
* (spazio per eventuali altra documentazione da allegare)

Dichiara che
* i dati relativi alle merci pericolose riportate sono dedotti dalle Dichiarazioni pervenute dal produttore o dallo speditore(shipper), allegate alla stessa Lista e che per gli stessi il sottoscritto non si assume alcuna responsabilità circa la loro esattezza e veridicità;
* i freight-containers presentati all'imbarco/sbarco sono omologati in conformità alla Convenzione CSC'72 come emendata od alla normativa UIC;
* le posizioni di stivaggio indicate tengono conto delle merci pericolose e derrate alimentari già presenti a bordo, dei "criteri di separazione", dell'abilitazione della nave, di quanto previsto dalle singole tabelle MMR e pagine IMDG Code ai fini dello stivaggio (vale solo per l'imbarco e trasporto)

Data______________

(nome, cognome e firma)

==

(riservato all'Autorità di Polizia)
Vz nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco/sbarco degli esplosivi.
Data______________

(timbro e firma)

==

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di______________________

VISTA
* la soprascritta istanza e la documentazione allegata;
* la certificazione attestante l'idoneità della nave al trasporto di merci pericolose;
* la SOLAS'74 e l'Annesso IIIz alla MARPOL'73/78, come emendate e le disposizioni italiane in materia,

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO   NULLA OSTA ALLO SBARCO

delle merci pericolose indicate nella Lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni:
* le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante o di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone o le cose;
* il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
* la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco);
* debbono essere rispettate le posizioni di stivaggio indicate nella Lista allegata(vale solo per l'imbarco);
* ____
____
____

Data______________

(timbro e firma)

==

(Ente Portuale, se istituito)
Vz l'autorizzazione/nulla osta concesso dall'Autorit Marittima, si consente - per quanto di competenza - l'esecuzione delle operazioni di imbarco/sbarco alle seguenti condizioni:
____

Data______________

(timbro e firma)

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE / SBARCARE (*)

NAVE ______________ Viaggio n ______ Partenza/arrivo del ______________

Porto di ______________ Ormeggio ______________

Destinazione Provenienza	Unita' di carico	Tipo Container	Nome tecnico della merce pericolosa (* *)	IMDG class	CODE page	U.N. number	M.N.M.	Colli-imballaggio-peso lordo	Posizione a bordo

(Visto dell'Autorita' Marittima)

Firma del Raccomandatario Marittimo o dell'Armatore della nave ______________

NOTE * Deve essere compilata una Lista per l'imbarco ed una Lista per lo sbarco
* * Le sostanze incluse nell'Appendice III" alla Marpol '73/78 debbono essere indicate con la dizione "MARINE POLLUTANT".

(annesso N°3)

DICHIARAZIONE IMO PER MERCE PERICOLOSA / IMO DANGEROUS GOODS DECLARATION

Questo modello è in accordo a quanto richiesto dalla SOLAS capitolo VII regola 5; MARPOL 73/78 Annesso III regola 4 e dal codice IMDG sezione 9 delle Norme *tecniche generali*

This form meets the requirements of SOLAS 74 chapter VII, regulations 5; MARPOL 73/78 Annex III, regulation 4 and the IMDG Code, General Introdution, section 9

Speditore - Shipper [1]	Numero (i)di riferimento - Reference number(s) [2]
Ricevitore - Consignee [3]	Trasportatore - Carrier [4]
Dichiarazione / certificato di carico del container/veicolo — Container packing certificate/vehicle declaration **DICHIARAZIONE** Si dichiara che il container/veicolo è stato stivato in conformità alle Norme tecniche generali del Codice IMDG par. 12.3.7 o 17.7.7. ed ai vigenti regolamenti nazionali **DECLARATION** It is declared that the packing of the container/vehicle has been carried out in accordance with the General Introduction, IMDG Code, paragraph 12.3.7 or 17.7.7 **DA COMPLETARE PER SPEDIZIONI IN CONTAINERS O IN VEICOLI** **TO BE COMPLETED FOR SHIPMENTS IN CONTAINERS OR VEHICLES**	Nome/ posizione, società /organizzazione del firmatario Name/ status, company/organization of signatory [5] Luogo e data - Place and date Firma in rappresentanza del riempitore - Signature on behalf of packer -
Nome della Nave e viaggio N° / Ship's name and voyage N° — Porto di imbarco / Port of loading [6]	(Riservato per ulteriori informazioni) (Reserved for text, instruction or other matter) [7]
Porto di destinazione - Port of discharge [8]	

Marchi e Numeri Se applicabile, identificazione e numero(i) di registrazione dell'unità di carico Marks & Nos. If applicable, identification or registration number(s) of the Unit	Numero e natura degli imballi, nome appropriato di spedizione / nome tecnico corretto, Classificazione IMO e/o Regolamento marittimo italiano, Numero ONU, gruppo di imballaggio, punto di infiammabilità (in °C v.c.) **temperatura di controllo e di emergenza, identificazione della merce come MARINE POLLUTANT, **Ems N°, e N° della Tabella MFAG *** Number and kind of packages, proper shipping name/correct technical name*, IMO hazard class/division, UN number, packaging group**, flashpoint (in °C c.c.)**, control and emergency temperature**, identification of the goods MARINE POLLUTANT** Ems No. and MFAG Table No.***	Peso lordo(kg), quantità netta / massa** Gross mass(kg), net quantity/ mass **	**Merci spedite come: Goods delivered as:** [9] ☐ Convenzionale Breakbulk cargo ☐ Carico unitizzato Unitized cargo ☐ Carico completo Bulk packages **Tipo di unità di carico** (container, rimorchio, veicolo cisterna etc) **Type of unit** (container, trailer, tank vehicle, etc.) ☐ Aperto Open ☐ Chiuso Closed ☐ Altro (Da specificare) Other (To be specified) Barrare la casella interessata Insert "X" in appropriate box

*Il nome commerciale non è sufficiente. Quando applicabile (1) la parola "RIFIUTO" dovrà precedere il nome ;
(2) "Dovrà essere aggiuto "VUOTO NON PULITO" o "RESIDUO - ULTIMO CONTENUTO";
(3) "Dovrà essere aggiunto "QUANTITA' LIMITATA"

*Proprietary/trade names alone are not sufficient. If applicable: (1) the word "WASTE" should precede the name;
(2)"EMPTY UNCLEANED" or "RESIDUE - LAST CONTAINED" should be added;
(3) "LIMITADED QUANTITY" shold be added.

** Quando richiesto nel paragrafo 9.3 delle Norme Generali del Codice IMDG; *** Quando richiesto
** When requires in 9.3 of the General Introduction to the IMDG Code; *** When required.

ULTERIORI INFORMAZIONI - ADDITIONAL INFORMATION [10]

In alcune circostanze sono richieste ulteriori informazioni/certificati, vedere le Norme Generali del Codice IMDG paragrafi. 9.7.1/9.7.2
In certain circustances special information /certificates are requred, see IMDG Code, General Introduction par. 9.7.1/9.7.2

DICHIARAZIONE - DECLARATION Io sottoscrivo che le merci sopraindicate relative a questa spedizione sono state pienamente ed accuratamente descritte con il nome tecnico (corretto nome di spedizione) e sono state classificate, imballate, marcate ed etichettate nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalle norme nazionali ed internazionali applicabili al trasporto *I hereby declare that the contents of this consignement are fully and accurately described above by* the correctc technical name(s) (proper shipping name(s)) and are classified, packaged, marked and labelled/placcarded, and are in all respect in proper condition for transport according to the applicable international and national government regulations.	Nome / posizione, societa / organizzazione del firmatario Name / status, company/organization of signatory [11] Luogo e data - Place and date Firma in rappresentanza dello speditore - Signature on behalf of shipper

(annesso n.
"Modello A

DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE, REDATTA IN CONFORMITA' ALLA CIRCOLAR N.3103118 IN DATA 12.01.1980 DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE, AI SENS DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 09.06.1968, n. 1008.

*****

Il sottoscritto Dott._____________________________iscritto all'Albo Professionale dei Chimici della_____________________al n.___

D I C H I A R A

che il prodotto denominato_____________________________________
è assimilabile al prodotto denominato _____________________________
clasisificato alla sigla_______del Regolamento M.M.M.(IMDG Page ____-U.N.n.____)

Si forniscono i dati richiesti dalle vigenti disposizioni:

1. Denominazione tecnica del prodotto.
2. Eventuale nome o sigla commerciale.
3. Formula chimica (bruta e di struttura) del prodotto.
4. Stato fisico del prodotto nelle condizioni del trasporto.
5. Punto di ebollizione.
6. Valori della densità del prodotto riferiti allo stato fisico ed alle temperature nelle condizioni del trasporto; per i liquidi almeno i valori delle densità a 15°C ed a 45°C.
7. Densità dei vapori(riferita all'aria=1).
8. Valori delle tensioni di vapore riferite alle temperature nelle condizioni del trasporto.
9. Punto di fusione.
10. Punto di infiammabilità(in vaso chiuso e/o aperto, specificando il metodo di determinazione).
11. Punto di autoaccensione.
12. Limiti di esplosività, inferiore e superiore (percentuale in volume in miscela con l'aria).
13. Solubilità in acqua (grammi per 100 ml a 15°C).
14. Stabilità chimica (comportamento rispetto all'aria, all'umidità, al calore) tendenza alla polimerizzazione ed all'autodecomposizione).
15. Reattività con l'acqua.
16. Azione corrosiva e comportamento rispetto all'acciaio comune, ad altri metalli e ad altri materiali usati nei recipienti e nelle apparecchiature connesse al trasporto.
17. Incompatibilità chimica con altri prodotti.
18. Tossicità per inalazione(valore MAC o TLV in parti per milioni e in mg/m3).
19. Tossicità per ingestione (valore della DL50 in mg. per kg. di peso dell'animale usato per la prova).
20. Azione esercitata per contatto (sulla pelle, sugli occhi, sulle mucose ecc.).
21. Mezzi antincendio: a)ritenuti idonei; b) ritenuti controindicati.
22. Altri eventuali dati (odore, colore, emanazione di fumi) ecc..
23. Ove il prodotto sia costituito da una miscela di diversi componenti e da una soluzione, indicare la denominazione chimica, la formula chimica (bruta e di struttura) e le percentuali in peso o in volume dei componenti.

(nome, cognome)
(firma)

(1) Qualora i dati siano stati determinati direttamente devono essere fornite notizie sulle sperimentazioni.
(2) I dati dedotti dalla letteratura devono essere completati con i riferimenti bibliografici.

SCHEDA DI SICUREZZA

(annesso n.5)

N° ONU	Sostanza o Articolo

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	pH:
Colore:	Punto ebollizione:
Odore:	Tensione vapore:
Densità vapori (aria =1):	Punto accensione:
Peso specifico liquido (acqua =1):	Punto infiammabilità:
Solubilità in acqua:	Limiti campo infiammabilità(% in aria):

TOSSICITA'

Pericoli per la salute:

Sintomi:

Parametri di tossicità	T+	T	Xn	(.)
DL50(mg/kg) orale:				
DL50(mg/kg)cutanea.				
CL50(mg/mc) inalatoria				

Legenda:T+ = Molto tossico
T = Tossico
Xn = Nocivo
(.) = Senza rischio di tossicità

PROCEDURE DI EMERGENZA

Indumenti personali:

Mezzi protettivi delle vie respiratorie:

Misure particolari per l'ambiente (se necessario).

INTERVENTI	*All'aperto:*	*In spazi chiusi*
Spandimenti:		
Incendio:		

Primo soccorso
Contatto con gli òcchi.

Contatto con la pelle:

Inalazione:

Ingestione:

ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di emergenza contattare:
(Società,. indirizzo, telefono, fax, etc.)

95A2719

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651368) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189